



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

<http://www.comune.sangiovanniinfiore.cs.it>

ORDINANZA N.674 del 13.04.2021

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

IL SINDACO

Premesso:

- che l'intero territorio nazionale è interessato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. "Coronavirus"), dal carattere altamente contagioso, la quale ha cagionato un numero elevato di vittime e contagiati, inducendo il Governo, le singole Regioni ed i Sindaci ad adottare provvedimenti restrittivi eccezionali onde contenere il contagio e tutelare la salute;
- che il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 che introduce ulteriori disposizioni urgenti finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19, prorogando lo stato di emergenza sul territorio nazionale sino al 30 aprile 2021;
- i D.P.C.M. adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto e, in particolare, da ultimo quello del 02/03/2021 ed i rispettivi allegati;

CONSIDERATO l'elevato indice di positività nel Comune di San Giovanni in Fiore, con ben 120 casi di soggetti positivi attualmente registrati, che ha determinato l'OPGR n. 23 del 12/04/2021 con cui anche San Giovanni in Fiore è stato ordinato il ritorno in «Zona rossa» per evitare i rischi correlati alla circolazione del virus nell'attuale situazione di emergenza;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio comunale – in particolare di oltre



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

<http://www.comune.sangiovanniinfiore.cs.it>

il 25% tra la data dello scorso 2 Aprile e dello scorso 3 Aprile –, con la conseguente difficoltà di monitorare in tempo reale le positività accertate al virus dagli Enti preposti;

CONSIDERATO che San Giovanni in Fiore non è inserito tra gli Ospedali per il trattamento dei pazienti con diagnosi di Covid-19 e che i posti letto disponibili all'Ospedale di Cosenza sono esauriti e nel medesimo presidio di riferimento si registrano di conseguenza pesanti criticità;

CONSIDERATO che la Campagna di Vaccinazione prosegue a rilento, che persiste un problema di tracciamento dei casi positivi;

RITENUTO necessario e urgente prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID- 19 sul territorio comunale, anche in relazione alle possibili interrelazioni dei diversi nuclei familiari coinvolti anche alla luce del relativo monitoraggio dell'Asp di Cosenza relativo alle ultime due settimane;

VISTO il D. Lgs 267/2000 in particolare gli artt. 50 e 54;

ORDINA

sull'intero territorio comunale, con decorrenza dal 14 aprile 2021 e fino al 26 aprile 2021 per le motivazioni di carattere eccezionale esplicitate nella narrativa e qui integralmente richiamate, quanto segue:

- la sospensione delle attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuati nell'allegato 23 del DPCM 2 marzo 2021, formante parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
- alle attività di commercio al dettaglio consentite, di delimitare gli spazi destinati ai beni vendibili ovvero la realizzazione di percorsi che consentano esclusivamente l'acquisto di beni di prima necessità;
- nelle suddette attività è fortemente raccomandato di dare precedenza alle persone di età superiore ai 60 anni e alle donne in gravidanza;
- chiusura di tutti gli esercizi commerciali autorizzati sul territorio comunale alle ore 20 e riapertura alle ore 5, salvo le attività di ristorazione per le quali è consentito il



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

<http://www.comune.sangiovanniinfiore.cs.it>

servizio di consegna a domicilio fino alle ore 22, nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti;

- il divieto di transito, sia in entrata che in uscita, per i non residenti e per i non domiciliati, nel territorio comunale, salvo per comprovati motivi di necessità, obbligatoriamente da autocertificare;
- il divieto di circolazione anche all'interno del territorio comunale, se non per motivi di necessità risultanti dall'autocertificazione obbligatoria;
- nelle automobili è consentita la presenza al massimo di due persone, appartenenti al medesimo nucleo familiare e con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale;
- la chiusura degli spazi pubblici adibiti al passeggio ed alla sosta, ivi compresi i parchi pubblici, parchi gioco, le piazze e gli spazi verdi;
- la sospensione delle funzioni religiose all'interno del cimitero locale;
- per i decessi di persone con o a causa di Covid, sono sospesi i funerali e nello specifico sono sostituiti da breve benedizione nei pressi del luogo di sepoltura, con l'obbligo di osservare le prescrizioni e le regole di contenimento dei contagi;
- la partecipazione alla tumulazione dei defunti di non più di 5 persone per ogni defunto, con distanziamento di un metro da parte dei presenti e l'uso obbligatorio di dispositivi di protezione individuale, possibilmente mascherine del tipo FFP2, e comunque in forma tale da evitare possibilità di assembramento;
- negli edifici di culto sono consentite le funzioni religiose, ma nel rispetto del distanziamento di almeno un metro tra i singoli partecipanti, in numero massimo di 20 ad esclusione del celebrante;
- il divieto ai proprietari di più alloggi di transitare dall'uno all'altro, dovendo, gli stessi permanere negli alloggi di residenza, salvo per comprovate ragioni di necessità;
- il divieto di pratica sportiva all'aperto, in forma aggregata o individuale, salvo che per necessità mediche debitamente certificate, purché in prossimità della propria abitazione, con obbligo di rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

<http://www.comune.sangiovanniinfiore.cs.it>

persona e indossando dispositivi di protezione individuale, preferibilmente mascherine del tipo FFP2,

- la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, compresi quelli di generi alimentari, ad eccezione dei servizi essenziali (farmacie di turno, parafarmacie, edicole e tabaccai) a partire dalle ore 15 di sabato e per l'intera giornata di domenica;
- la chiusura dei mercati;
- la sospensione delle attività di vendita degli ambulanti nell'intero territorio comunale;
- nelle attività commerciali si assicuri, oltre alla distanza interpersonale prevista dalla normativa vigente, che gli ingressi avvengano in modo contingentato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;
- le attività aperte devono rispettare i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi tra cui il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento interpersonale e la pulizia e l'igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell'orario di apertura, nonché la garanzia di adeguata aerazione naturale e ricambio d'aria;
- è consentito l'ingresso uno alla volta negli esercizi di vicinato (fino a 40 metri quadrati), oltre a un massimo di due operatori e l'accesso regolamentato e scaglionato, in proporzione alla relativa superficie aperta al pubblico, nelle medie e grandi strutture di vendita, differenziando percorsi di entrata e di uscita;
- in tutti gli esercizi di commercio al dettaglio, singoli o inseriti in centri o agglomerati commerciali, si applicano i seguenti indici massimi di compresenza di clienti: a) esercizi fino a 40 mq di superficie di vendita: 1 cliente, come da allegato 11 del Dpcm 3.11.2020; b) esercizi fino a 250 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 metri quadrati; c) esercizi sopra i 250 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 30 mq;
- deve essere esposto un cartello indicante il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all'interno dei locali, considerando la distanza interpersonale prevista dalla normativa vigente;
- il divieto di recarsi presso qualsiasi supermercato più di una volta al giorno;



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

<http://www.comune.sangiovanniinfiore.cs.it>

- il divieto di recarsi presso gli uffici postali e bancari, così come presso qualsiasi altro ufficio eventualmente aperto al pubblico, per operazioni non strettamente necessarie e differibili (non a scadenza);
- sono sempre vietati gli assembramenti;
- è prorogata, conseguentemente, la sospensione della didattica in presenza in tutte le scuole primarie e secondarie, ivi comprese le scuole private e quelle paritarie ed incluse anche le scuole per l'infanzia, fino al 26 aprile 2021, invitando i Dirigenti scolastici a vigilare affinché alunni e studenti siano dotati di idonei dispositivi digitali per svolgere con adeguatezza la didattica a distanza, comunque consona ad assicurare lo svolgimento delle lezioni con crescente adeguatezza, e dando loro facoltà di garantire lo svolgimento di attività in presenza esclusivamente agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, senza alcuna deroga e nel rispetto della normativa vigente;
- salvo ulteriori proroghe della prosecuzione della didattica a distanza in relazione all'andamento del quadro epidemiologico su scala locale, gli istituti scolastici presenti sul territorio hanno l'obbligo di sanificare tutti i locali prima della ripresa della didattica in presenza;

Rispetto a quanto sopra riportato saranno in vigore le seguenti prescrizioni:

- i soggetti responsabili degli Uffici postali, anche privati, e delle banche sono obbligati al rispetto degli obblighi di legge, adottando ogni misura necessaria per evitare assembramenti anche all'esterno delle loro attività con proprio personale, facendo sì che siano pienamente rispettati anche all'esterno dei propri sportelli (così come predisposto negli spazi interni) gli obblighi di distanziamento previsti dalle misure ministeriali per effetto dell'emergenza epidemiologica e garantendo gli sportelli automatici (postamat e bancomat) di guanti monouso e della periodica disinfettazione delle superfici da contatto durante l'orario di apertura al pubblico;



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

<http://www.comune.sangiovanniinfiore.cs.it>

- in attesa dell'accesso ad ogni esercizio commerciale - ad esclusione delle farmacie e delle parafarmacie - è obbligatorio allontanarsi dall'area chiusa al pubblico in presenza di più di quattro persone per fila per farvi eventualmente ritorno successivamente, fermo restando lo stesso obbligo a richiesta degli organi ufficiali preposti ai controlli;
- è fatto obbligo ai titolari degli esercizi commerciali di osservare con rigore le misure igienico-sanitarie imposte con ordinanza del Ministro della Sanità attraverso la predisposizione nello spazio di ingresso della misurazione, anche automatica, della temperatura corporea, della fruizione di igienizzanti e di guanti monouso, vigilando sull'uso rigoroso di questi ultimi da parte dei clienti, specie nell'esercizio, assai frequente, di manipolazione della merce esposta nei banchi di vendita;

La validità della presente ordinanza decorre **dal 14 aprile 2021, fino al successivo 26 aprile compreso.**

Per la violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza si applica l'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, secondo le specifiche tipologie di violazione con l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative e secondo le modalità ivi previste ("pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 - non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3 -").

DEMANDA

alle forze dell'ordine presenti sul territorio di organizzare controlli adeguati a garantire il rispetto tassativo delle misure contemplate dalla presente ordinanza e nel merito riferiscono quotidianamente al Sindaco.

INFORMA CHE



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

<http://www.comune.sangiovanniinfiore.cs.it>

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR Calabria entro il termine di 60 gg. oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 gg.

DISPONE

- Che la presente ordinanza venga pubblicata sull'Albo online, sulla Home Page del Sito istituzionale e che venga inoltre ampiamente diffusa attraverso i mezzi di comunicazione istituzionale.
- Che copia della presente ordinanza venga comunicata, alla Regione Calabria, alla Prefettura UTG, alla Protezione Civile, alla Questura di Cosenza, alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio di San Giovanni in Fiore, ed al Servizio Igiene pubblica dell'ASP di Cosenza.

Il presente provvedimento potrà essere revocato nel caso di ulteriori provvedimenti da parte del governo nazionale o regionale.

IL SINDACO

F.to Dott.ssa Rosaria Succurro